II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1981

relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Bulgaria

(81/545/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE (2), in particolare l'articolo 16,

considerando che è necessario stabilire le condizioni sanitarie per l'importazione di carni fresche dalla Bulgaria;

considerando che, a seguito di una missione veterinaria della Comunità, risulta che la situazione sanitaria in Bulgaria è paragonabile favorevolmente con quelle della maggioranza degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le malattie trasmissibili mediante le carni; che tuttavia, in una zona cuscinetto lungo la frontiera con la Turchia, comprendente i distretti di Mitchourine, Malko Tarnovo, Groudovo, Elhovo e Svilengrad, viene praticata la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica a virus esotico; che di conseguenza con decisione 81/315/CEE della Commissione (3) sono state disposte misure di protezione sanitaria nei confronti di detti distretti;

considerando inoltre che le competenti autorità veterinarie bulgare hanno confermato che la Bulgaria è indenne da almeno dodici mesi da peste bovina, afta epizootica a virus esotici, peste suina africana e classica, paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen) e malattia vescicolosa dei suini, e che durante tale periodo non è stata praticata la vaccinazione contro queste malattie, ad eccezione della zona cuscinetto lungo la frontiera turco-bulgara, dove viene praticata sotto controllo ufficiale la vaccinazione contro l'afta epizootica da virus A 22;

considerando che nessun suino vaccinato contro la peste suina classica è presente in Bulgaria;

considerando che le competenti autorità veterinarie bulgare si sono impegnate a notificare alla Commissione delle Comunità europee ed agli Stati membri, con telex o telegramma, entro ventiquattro ore dalla conferma, l'apparizione di ognuna delle malattie summenzionate o le eventuali modifiche della politica di vaccinazione contro tali malattie;

considerando che occorre adeguare le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria alla situazione zoosanitaria del paese terzo in questione;

considerando che, a causa della loro situazione sanitaria in materia di afta epizootica e di peste suina, alcuni Stati membri fruiscono di speciali condizioni negli scambi intracomunitari e devono parimenti essere autorizzati ad applicare disposizioni particolari alle esportazioni in provenienza dai paesi terzi;

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 81.
(3) GU n. L 127 del 13. 5. 1981, pag. 16.

che tali disposizioni devono essere quantomeno altrettanto rigorose di quelle che detti Stati membri applicano negli scambi intracomunitari;

considerando che sarà necessario riesaminare la presente decisione per adeguarla alle norme comunitarie per il controllo e l'eradicazione dell'afta epizootica e della peste suina nella Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Bulgaria delle seguenti categorie di carni fresche:

a) carni fresche di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina, ad esclusione di quelle derivanti da animali delle regioni di Mitchourine, Malko Tarnovo, Groudovo, Elhovo e Svilengrad, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato A;

b) carni fresche di solipedi domestici, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato B.

2. Gli Stati membri non possono autorizzare l'importazione dalla Bulgaria di carni fresche di categorie diverse da quelle elencate al paragrafo 1.

Articolo 2

Sino a che il Consiglio non avrà adottato misure in materia di lotta contro l'afta epizootica e di eradicazione di tale malattia nella Comunità, e continuando a vietare la vaccinazione contro tale malattia, l'Irlanda e il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possono, per quanto riguarda le carni fresche di bovini, suini, ovini e caprini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), mantenere le proprie norme di polizia sanitaria relative alla protezione contro l'afta epizootica.

Articolo 3

La presente decisione non si applica alle importazioni di ghiandole e organi autorizzate dal paese di destinazione per usi farmaceutici.

Articolo 4

La presente decisione verrà riesaminata per essere adeguata alle norme comunitarie in materia di lotta contro l'afta epizootica e la peste suina nella Comunità e, comunque, anteriormente al 1° luglio 1982 per quanto concerne l'afta apizootica.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

ALLEGATO A

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione: .....

Numero del certificato di sanità (2): .....

Paese speditore: Bulgaria (ad esclusione delle regioni di Mitchourine, Malko Tarnovo, Groudovo, Elhovo, Svilengrad)

Ministero: .....

Dipartimento: .....

Riferimenti: .....
(facoltativo)

I. **Identificazione delle carni**

Carni di: .....
(specie animale)

Natura dei pezzi: .....

Natura dell'imballaggio: .....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: .....

Peso netto: .....

II. **Provenienza delle carni**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i): .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i): .....

.....

III. **Destinazione delle carni**

Le carni sono spedite da: .....
(luogo di spedizione)

a: .....
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3): .....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. **Attestato di polizia sanitaria**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche sopra descritte derivano:
   - — da animali che non sono nati e non sono stati allevati e macellati nelle regioni di Mitchourine, Malko Tarnovo, Groudovo, Elhovo e Svilengrad;
   - — da animali che hanno soggiornato in territorio bulgaro (ad esclusione delle regioni di Mitchourine, Malko Tarnovo, Groudovo, Elhovo e Svilengrad) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;
   - — da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti trenta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;
   - — nel caso di carni fresche di suini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti;
   - — nel caso delle carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti.
2. Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Bollo

Fatto a ....., il .....

.....

(firma del veterinario ufficiale)

ALLEGATO B

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione: .....

Numero del certificato di sanità (2): .....

Paese speditore: Bulgaria

Ministero: .....

Dipartimento: .....

Riferimenti: .....
(facoltativo)

I. **Identificazione delle carni**

Carni di solipedi domestici

Natura dei pezzi: .....

Natura dell'imballaggio: .....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: .....

Peso netto: .....

II. **Provenienza delle carni**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i): .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i): .....

.....

III. **Destinazione delle carni**

Le carni sono spedite da: .....
(luogo di spedizione)

a: .....
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3): .....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. **Attestato di polizia sanitaria**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio bulgaro per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

Bollo

Fatto a ....., il .....

.....

(firma del veterinario ufficiale)